



Università degli Studi di Cagliari

REGOLAMENTO DIDATTICO

del Corso di Laurea magistrale a ciclo unico in

GIURISPRUDENZA

Classe LMG/01

Anno Accademico 2021-2022

Art. 1 Regolamento Didattico del Corso di studio.....	3
Art. 2 Organi del Corso di studio.....	3
Art. 3 Commissione didattica	3
Art. 4 Altri organi.....	3
Art. 5 Obiettivi formativi specifici del Corso di Studio	4
Art. 6 Sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureati	4
Art. 7 Percorso formativo	5
Art. 8 Tipologia delle attività didattiche	5
Art. 9 Docenti del Corso.....	5
Art. 10 Programmazione degli accessi	6
Art. 11 Requisiti e modalità d'accesso	6
Art. 12 Requisiti e modalità d'accesso per gli studenti stranieri.....	6
Art. 13 Iscrizione al Corso.....	7
Art. 14 Iscrizione ad anni successivi, trasferimenti e passaggi, abbreviazioni di Corso..... e recupero delle carriere pregresse per rinuncia o decadenza.....	7
Art. 15 Tirocini curriculari	8
Art. 16 Tirocini per le professioni legali	8
Art. 17 Crediti formativi	8
Art. 18 Propedeuticità.....	9
Art. 19 Obblighi di frequenza	9
Art. 20 Conoscenza della lingua straniera	10
Art. 21 Verifiche del profitto.....	10
Art. 22 Periodo di studio all'estero	10
Art. 23 Orientamento e tutorato	11
Art. 24 Prova finale.....	11

Regolamento didattico del Corso di studio
di Giurisprudenza

Art. 25 Valutazione delle attività didattiche	12
Art. 26 Assicurazione della qualità	12
Art. 27 Trasparenza e modalità di trasmissione delle informazioni agli studenti	13
Art. 28 Diploma Supplement	13
Art. 29 Norme finali e transitorie	13

Regolamento didattico del Corso di studio di Giurisprudenza

Art. 1

Regolamento Didattico del Corso di studio

1. Il presente Regolamento (RD-CdS) disciplina l'organizzazione e il funzionamento del Corso di studio (CdS) in Giurisprudenza, che afferisce al Dipartimento di Giurisprudenza e alla Facoltà di Scienze Economiche, Giuridiche e Politiche (SEGP) dell'Università di Cagliari.
2. Il Regolamento è deliberato dal Consiglio di Corso in conformità all'ordinamento didattico, nel rispetto della libertà di insegnamento e dei diritti e doveri dei docenti e degli studenti, in base al D.M. 270/2004, allo Statuto d'Ateneo, al Regolamento Didattico d'Ateneo (RDA), al Regolamento Carriere Amministrative degli Studenti e alla L. 264/1999 relativa alla programmazione degli accessi.

Art. 2

Organi del Corso di studio

1. Ai sensi dell'art. 42 dello Statuto dell'Università di Cagliari, sono organi del CdS:
 - a) il Consiglio del Corso di studio (art. 43 Statuto Ateneo);
 - b) il Coordinatore del Corso di studio (art. 45 Statuto Ateneo).

Art. 3

Commissione didattica

1. La Commissione didattica (https://www.unica.it/unica/it/crs_1_31_comm_did.page) svolge funzioni di monitoraggio dell'attività di servizio agli studenti, dell'offerta formativa e della qualità della didattica.
2. La Commissione didattica è presieduta dal Coordinatore o da un suo delegato ed è composta, oltre al presidente, da:
 - a) un docente designato dal Consiglio di Corso tra i docenti del Consiglio medesimo;
 - b) due studenti eletti tra i rappresentanti nel Consiglio di Corso dai rappresentanti nel Consiglio medesimo.

Art. 4

Altri organi

1. Per tutte le attività inerenti ai processi di monitoraggio, accreditamento, assicurazione e gestione della qualità, il CdS si avvale:
 - a) del Referente per la qualità, nominato dal Consiglio (https://www.unica.it/unica/it/crs_1_31_referent.page);
 - b) della Commissione di autovalutazione (CAV), nominata dal Consiglio (https://www.unica.it/unica/it/crs_1_31_comm_autoval.page);
 - c) del Comitato d'indirizzo, nominato dal Consiglio (https://www.unica.it/unica/it/crs_1_31_com_ind.page);
 - d) della Commissione pratiche studenti, nominata dal Consiglio (https://www.unica.it/unica/it/crs_1_31_comm_prat_stud.page);
 - e) della Commissione per l'internazionalizzazione nella composizione specifica per i Corsi afferenti al Dipartimento di Giurisprudenza, approvata dal Consiglio (https://www.unica.it/unica/it/crs_1_31_comm_intern.page).
2. Il Consiglio può istituire ulteriori Commissioni con l'incarico di analizzare e istruire le attività relative a specifiche funzioni del Consiglio.

Regolamento didattico del Corso di studio di Giurisprudenza

Art. 5

Obiettivi formativi specifici del Corso di Studio

1. Il CdS mira a garantire l'acquisizione di una compiuta conoscenza dell'ordinamento giuridico sia nazionale che sovranazionale, nonché la conoscenza degli strumenti storici, giuridici, culturali indispensabili per la comprensione della società odierna nelle sue molteplici dimensioni (istituzionale, sociale, culturale, economica, politica, oltre che giuridica). Tale formazione giuridica agevola l'acquisizione delle capacità di applicare conoscenze e competenze con perizia, coerenza e autonomia di giudizio, in modo adeguato alle diverse situazioni in cui il giurista si troverà a operare.
2. Gli obiettivi formativi di cui al comma 1 interessano quattro fondamentali aree di apprendimento, che comprendono: 1) l'area delle discipline storico-filosofiche; 2) l'area delle discipline privatistiche; 3) l'area delle discipline pubblicistiche; 4) l'area dell'ordinamento internazionale e del diritto dell'Unione europea.
3. Le attività didattiche afferenti alle diverse aree di apprendimento sono funzionali a una formazione interdisciplinare e allo sviluppo dell'autonomia di giudizio, nonché al miglioramento delle capacità logico-interpretative e di analisi casistica, fondamentali per la qualificazione giuridica delle fattispecie, oltre che per la comprensione dei testi giuridici.

Art. 6

Sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureati

1. Il CdS prepara allo svolgimento delle diverse attività che richiedano una compiuta conoscenza in campo giuridico, con elevati livelli di responsabilità. Oltre alla formazione specialistica indispensabile per l'accesso alle professioni di avvocato, magistrato e notaio, il CdS offre una solida preparazione giuridica per l'impiego presso la pubblica amministrazione, o per attività di consulenza, gestione e rappresentanza presso imprese private o strutture impegnate nel terzo settore.
2. Le classificazioni ISTAT delle professioni riportano i seguenti profili e sbocchi occupazionali per i laureati in Giurisprudenza:
 - Profilo professionale: avvocati. Le professioni rientranti in tale categoria rappresentano e tutelano gli interessi di persone, enti e organizzazioni nelle diverse sedi legali e nei diversi gradi di giudizio (civile, penale e amministrativo), forniscono consulenza e redigono atti e contratti di natura legale.
 - Profilo professionale: notai. Le professioni rientranti in tale categoria ricevono e redigono gli atti tra vivi e di ultima volontà; attribuiscono loro pubblica fede; li conservano; ne rilasciano copia, estratti e certificazioni; accertano la volontà dei contraenti, garantendo la legalità dell'atto; consigliano le parti sulle modalità per raggiungere gli obiettivi prefissati; verificano la legalità dei contenuti degli accordi e delle transazioni.
 - Profilo professionale: magistrati. Le professioni rientranti in tale categoria amministrano la giustizia penale, civile e amministrativa nei diversi gradi del processo; accertano le condizioni dell'azione penale e la esercitano; controllano la liceità e la congruenza alle leggi e ai regolamenti della spesa pubblica.
 - Profilo professionale: esperti legali nelle imprese. Le professioni rientranti in tale categoria gestiscono gli aspetti legali delle attività delle imprese; redigono documenti, contratti e altri atti legali; forniscono consulenza legale alla struttura di appartenenza.
 - Profilo professionale: esperti legali negli enti pubblici. Le professioni comprese in questa unità affrontano, gestendo e coordinando le attività di appositi uffici, gli aspetti legali propri delle attività

Regolamento didattico del Corso di studio di Giurisprudenza

di organizzazioni o della stessa Amministrazione Pubblica, redigendo documenti, contratti e altri atti legali, fornendo consulenze in materia legale alle strutture di appartenenza.

Art. 7

Percorso formativo

1. La durata normale del CdS è di 5 (cinque) anni. Le attività didattiche sono distribuite in due semestri, secondo il calendario stabilito dal Consiglio di Corso nel rispetto della complessiva programmazione approvata dalla Facoltà di SEGP, in conformità al Regolamento Didattico d'Ateneo.
2. Le attività didattiche si svolgono prevalentemente in lingua italiana e comprendono “insegnamenti” e “Attività formative a scelta dello studente” (v. art. 8 RD-CdS).
3. Il Piano di studi è pubblicato annualmente sul sito web del CdS al link https://www.unica.it/unica/it/crs_1_31_22.page.

Art. 8

Tipologia delle attività didattiche

1. Il percorso di studio si articola in insegnamenti e attività formative a scelta dello studente (https://www.unica.it/unica/it/crs_1_31_22.page).
2. I programmi degli insegnamenti sono riportati nell'apposita pagina web del CdS (https://www.unica.it/unica/it/crs_1_31_21.page).
Oltre alle tradizionali lezioni frontali, gli insegnamenti possono comprendere attività seminariali, con la partecipazione di docenti ed esperti del settore, nonché esercitazioni finalizzate allo studio e alla discussione di casi pratici, anche secondo il modello delle cliniche legali, in base alle esigenze di apprendimento delineate nelle schede dei programmi di ciascun insegnamento.
3. Le “Attività formative a scelta dello studente” possono consistere in:
 - a) esami a libera scelta tra gli insegnamenti attivati nell'Ateneo
 - b) corsi formativi
 - c) seminari
 - d) tirocini
 - e) cliniche legali e altre attività formative speciali, quali, in via esemplificativa:
 - procedimenti simulati (processo, negoziazione);
 - laboratori giuridici e/o di tecnica giuridica (ricerca giuridica, redazione di atti giuridici);
 - iniziative di preparazione allo svolgimento di prove scritte e alla redazione di atti e pareri;
 - iniziative tendenti a valorizzare le capacità di concreta utilizzazione dei concetti e delle tecniche giuridiche.
4. Ciascuna attività formativa deve essere previamente approvata dal Consiglio di Corso, che ne accredita lo svolgimento, stabilendo i CFU a essa attribuibili. Potranno essere approvate solo attività coerenti con il progetto formativo del CdS. L'acquisizione dei relativi CFU è subordinata al superamento di un esame o di altra forma di valutazione finale.
5. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia al RDA.

Art. 9

Docenti del Corso

L'elenco dei docenti del CdS è riportato nell'apposita pagina web del CdS (https://www.unica.it/unica/it/crs_1_31_14.page).

Regolamento didattico del Corso di studio di Giurisprudenza

Art. 10 **Programmazione degli accessi**

Il Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza è ad accesso libero.

Art. 11 **Requisiti e modalità d'accesso**

1. Per l'accesso al CdS è richiesto il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo. È altresì necessario sostenere la prova di accesso programmata entro la prima metà di settembre.
2. Tale prova si svolge mediante test online (TOLC-SU) in modalità TOLC@CASA (https://www.unica.it/unica/it/crs_1_31_iscrivarsi.page) ed è gestita dal Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati per l'Accesso (CISIA). La prova consiste nella somministrazione di un test individuale composto da quesiti selezionati automaticamente dal Database CISIA TOLC, articolati in diverse sezioni: I) Comprensione del testo e conoscenza della lingua italiana (30 quesiti e 60 minuti a disposizione); II) Conoscenze e competenze acquisite negli studi (10 quesiti e 20 minuti a disposizione); III) Ragionamento logico (10 quesiti e 20 minuti a disposizione); IV) Inglese (30 quesiti e 15 minuti a disposizione).
3. Il punteggio minimo richiesto per il superamento della prova è di 20 punti su 40 così ripartiti: 15 punti su 30 per risposte alle domande della sezione "Comprensione del testo e conoscenza della lingua italiana" e 5 punti su 10 per risposte alle domande della sezione "Ragionamento logico". Per la valutazione della prova viene attribuito: 1 punto per ogni risposta esatta; 0 punti per ogni risposta omessa; - 0,25 punti per ogni risposta errata. In ogni caso le risposte date alle domande comprese nelle sezioni "Conoscenze e competenze acquisite negli studi" e "Inglese" non rilevano ai fini del punteggio complessivo.
4. Il mancato superamento della prova comporta un obbligo formativo aggiuntivo (OFA). L'eventuale esito negativo della stessa non impedisce allo studente di immatricolarsi al CdS.
5. L'obbligo formativo si intende colmato con la frequenza almeno dell'80% delle lezioni del corso di Nozioni giuridiche fondamentali, erogato prima dell'inizio delle lezioni del nuovo anno accademico, e col superamento della prova finale. Lo studente che non frequenta il corso di Nozioni giuridiche fondamentali e/o non supera la prova e/o non sostiene la prova finale, colma l'OFA col superamento dell'esame di Istituzioni di diritto Romano o di Filosofia del Diritto.
6. È esonerato dalla prova di accesso lo studente già in possesso di una laurea o che, in sede di passaggio di Corso o di trasferimento da altro Ateneo, abbia ottenuto la convalida di almeno due esami di profitto. È altresì esonerato dalla prova d'accesso lo studente rinunciatario o decaduto che ottenga la convalida di almeno due esami di profitto e chi abbia superato la prova d'accesso negli ultimi tre anni accademici ovvero abbia superato nello stesso periodo di tempo la prova TOLC per l'accesso a Corsi di studio umanistici.

Art. 12 **Requisiti e modalità d'accesso per gli studenti stranieri**

1. È ammessa l'iscrizione dei cittadini europei, extraeuropei soggiornanti in Italia o italiani con titolo di studio estero. Prima dell'immatricolazione, costoro dovranno produrre presso la Segreteria studenti dei Corsi Giuridici il titolo finale originale degli studi secondari, tradotto, legalizzato e munito di dichiarazione di valore a cura della competente Rappresentanza Diplomatica Italiana. È ammessa, inoltre, l'iscrizione dei cittadini non europei residenti all'estero nel rispetto del limite indicato nel

Regolamento didattico del Corso di studio di Giurisprudenza

Manifesto generale degli studi e corrispondente al numero dei posti riservati annualmente al CdS dagli organi accademici.

2. Le modalità per l'immatricolazione di cui al comma 1 sono riportate nel sito della Segreteria studenti dei Corsi Giuridici (<http://segreteria.unica.it/scienze giuridiche/studenti-stranieri/>).

3. In ogni caso, ai fini dell'immatricolazione al CdS, gli studenti stranieri dovranno essere in possesso di un titolo finale degli studi secondari conseguito al termine di almeno 12 anni di scolarità. In assenza di tale requisito, si dovrà produrre certificazione accademica attestante il superamento di tutti gli esami del primo anno di studio universitario, nel caso di sistema scolastico locale articolato in undici anni, ovvero certificazione accademica attestante il superamento di tutti gli esami previsti per i primi due anni accademici, nel caso di sistema scolastico locale articolato in dieci anni.

Art. 13

Iscrizione al Corso

1. Le modalità, i termini e la documentazione da predisporre per la domanda di iscrizione, sono indicati annualmente nel Manifesto generale degli studi (https://www.unica.it/unica/it/futuri_studenti_s01_ss02.page). Si può procedere all'iscrizione dopo la pubblicazione degli esiti della prova di accesso (v. art. 11 RD-CdS) ed entro il termine indicato nel Manifesto generale degli studi. L'entità delle tasse da versare è indicata nel Regolamento per la contribuzione studentesca emanato annualmente.
2. Le istanze relative ai recuperi della carriera pregressa, ai trasferimenti, alle abbreviazioni e ai passaggi di Corso devono essere presentate on line dallo studente tramite l'area riservata (<https://unica.esse3.cineca.it/Home.do>). Tali istanze devono essere presentate entro il termine indicato nel Manifesto generale degli studi.

Art. 14

Iscrizione ad anni successivi, trasferimenti e passaggi, abbreviazioni di Corso e recupero delle carriere pregresse per rinuncia o decadenza

1. Nei casi di trasferimento da altro Ateneo, di passaggio da altro CdS, di abbreviazione di Corso e di recupero della carriera pregressa per rinuncia o decadenza, il Consiglio di Corso delibera sul riconoscimento dei crediti acquisiti dallo studente, nella misura massima possibile, dopo aver valutato l'eventuale obsolescenza degli studi già compiuti.
2. Qualora i crediti formativi precedentemente maturati in ciascun settore scientifico-disciplinare siano inferiori ai CFU previsti dal CdS per i medesimi settori, il Consiglio delibera sul numero dei crediti mancanti che dovranno essere integrati tramite moduli da concordare con i docenti di riferimento. Per il riconoscimento dei crediti lo studente dovrà allegare all'istanza l'indicazione degli esami superati e, se richiesto, copia dei relativi programmi.
3. Il riconoscimento dei crediti acquisiti in altre carriere universitarie comporta l'iscrizione:
 - al primo anno, qualora si riconosca un numero di crediti compreso tra 0 e 60;
 - al secondo anno, qualora si riconosca un numero di crediti compreso tra 61 e 120;
 - al terzo anno, qualora si riconosca un numero di crediti compreso tra 121 e 180;
 - al quarto anno, qualora si riconosca un numero di crediti compreso tra 181 e 240;
 - al quinto anno, qualora si riconosca un numero di crediti superiore a 240.
4. Il Consiglio di Corso delibera il riconoscimento dei crediti sulla base dell'istruttoria svolta dalla Commissione pratiche studenti.
5. Possono presentare istanza per l'immatricolazione con abbreviazione di Corso gli studenti in possesso di altra laurea e quanti abbiano interrotto la carriera per rinuncia o decadenza. In aggiunta ai normali adempimenti previsti per gli studenti che si immatricolano per la prima volta, dovrà essere

Regolamento didattico del Corso di studio di Giurisprudenza

presentata on line un'autocertificazione con l'indicazione del Corso di studio, della Facoltà e dell'Ateneo presso il quale è stata svolta la precedente carriera, degli esami di cui si chiede la convalida, del relativo settore scientifico disciplinare, dei CFU maturati, della data di sostenimento degli esami e della votazione riportata.

7. La valutazione dell'obsolescenza degli studi compiuti in precedenti carriere e la convalida dei CFU in esse acquisiti, è operata secondo le seguenti regole:

Obsolescenza	Esami da 15 CFU	Esami da 12 CFU	Esami da 9 CFU	Esami da 6 CFU
Fino a 8 anni	Convalida piena	Convalida piena	Convalida piena	Convalida piena
Da 9 a 14 anni	Convalida 12 CFU (-3)	Convalida 10 CFU (-2)	Convalida 7 CFU (-2)	Convalida 5 CFU (-1)
Da 15 a 20 anni	Convalida 10 CFU (-5)	Convalida 8 CFU (-4)	Convalida 6 CFU (-3)	Convalida 4 CFU (-2)
Oltre i 20 anni	Convalida 7 CFU (-8)	Convalida 6 CFU (-6)	Convalida 4 CFU (-5)	Convalida 3 CFU (-3)

8. Per le materie storiche e filosofiche non si valuta l'obsolescenza.

Art. 15

Tirocini curricolari

1. Il percorso di studio prevede la possibilità di svolgere tirocini curricolari facoltativi presso enti pubblici o privati, imprese e studi legali con i quali il CdS ha stipulato apposite convenzioni (https://www.unica.it/unica/it/crs_1_31_23.page). Lo svolgimento dei tirocini rientra tra le "Attività formative a scelta dello studente", di cui all'art. 8 RD-CdS.

2. Possono accedere al tirocinio gli studenti che abbiano maturato almeno 135 CFU.

Art. 16

Tirocini per le professioni legali

1. Per gli studenti in costanza dell'ultimo anno di corso è prevista la possibilità di anticipare di un semestre la pratica notarile (d.lgs. n. 166/2006).

2. Per gli studenti iscritti al quinto anno di corso o al primo anno fuori corso è prevista la possibilità di anticipare di un semestre il tirocinio per la professione forense (LL. n. 27 e 247 del 2012 e D. Ministero Giustizia, n. 70 del 2016).

Per maggiori informazioni, consultare il seguente link https://www.unica.it/unica/it/crs_1_31_23.page

Art. 17

Crediti formativi

1. A ciascun credito formativo universitario (CFU) corrispondono 25 ore di impegno complessivo da parte dello studente.

2. La media annuale di impegno complessivo dello studente corrisponde convenzionalmente a 60 CFU.

3. Nel numero di ore standard corrispondente a 1 CFU rientrano:

- a) 8 ore di lezione o di attività formative equivalenti;

Regolamento didattico del Corso di studio di Giurisprudenza

- b) le restanti ore, fino al raggiungimento delle 25 totali, comprendono lo studio individuale.
4. Inoltre, si considerano corrispondenti a 1 CFU, salvo diverse indicazioni normative:
- a) 25 ore di pratica individuale in laboratorio;
 - b) 25 ore di tirocinio.
5. I CFU corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente col superamento dell'esame o a seguito di altra forma di verifica della preparazione o delle competenze maturate, secondo le regole di cui all'art. 8, commi 2 e ss., e all'art. 21 del presente RD-CdS.
6. Secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 7 D.M. 270/04, possono essere riconosciuti dal Consiglio di Corso di Studio crediti formativi derivanti da conoscenze e abilità professionali certificate individualmente ai sensi della normativa vigente in materia, nonché altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario, alla cui progettazione e realizzazione l'Università abbia concorso. Il numero massimo di crediti formativi universitari riconoscibili è pari a 12 complessivamente tra corsi di I livello e di II livello. Il riconoscimento sarà effettuato esclusivamente sulla base delle competenze dimostrate da ciascuno studente. Sono escluse forme di riconoscimento attribuite collettivamente.

Art. 18 Propedeuticità

Nello svolgimento degli esami, gli studenti devono osservare le seguenti propedeuticità:

- a) Istituzioni di diritto privato per le materie rientranti nell'ambito delle discipline privatistiche;
- b) Diritto costituzionale per le materie rientranti nell'ambito delle discipline pubblicistiche.

L'elenco completo degli insegnamenti soggetti a propedeuticità con l'indicazione delle stesse è riportato nel sito web del CdS (https://www.unica.it/unica/it/crs_1_31_22.page). Il mancato rispetto delle propedeuticità di cui al comma 1. comporta l'annullamento d'ufficio degli esami eventualmente sostenuti.

2. Sono escluse propedeuticità all'interno del medesimo semestre dello stesso anno di Corso (art. 10, comma 8, RDA).

3. Propedeuticità di tipo sostanziale, come guida e orientamento per gli studenti, sono indicate nelle schede relative a ciascuna attività didattica (syllabus) (<https://unica.esse3.cineca.it/Guide/PaginaRicercaInse.do>).

Art. 19 Obblighi di frequenza

1. Non sono previsti obblighi di frequenza per gli insegnamenti. La frequenza è comunque fortemente consigliata per agevolare il processo di acquisizione delle conoscenze e delle competenze inerenti a ciascun insegnamento.

2. Per gli studenti frequentanti possono essere previste prove di apprendimento durante lo svolgimento dell'insegnamento («prove in itinere») (v. art. 21, comma 1, RD-CdS). Salvo diversa indicazione, la frequenza richiede la partecipazione almeno al 75% delle ore totali previste per l'attività didattica.

3. Per le «Attività formative a scelta dello studente» possono essere previsti obblighi di frequenza, nonché percentuali di ore di frequenza differenti da quelle di cui al comma precedente.

4. La verifica della percentuale minima di frequenza può essere effettuata anche tramite la raccolta delle firme di presenza dello studente.

Regolamento didattico del Corso di studio
di Giurisprudenza

Art. 20

Conoscenza della lingua straniera

1. I crediti formativi universitari per le Conoscenze linguistiche di livello almeno intermedio (B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento, QCER) devono essere conseguiti nella lingua inglese secondo una delle seguenti modalità:
 - a) certificazione rilasciata dal Centro Linguistico d'Ateneo (C.L.A.) di Cagliari a seguito della partecipazione al "Progetto lingua inglese UniCa - Cla";
 - b) conseguimento dell'idoneità di lingua inglese presso un Centro linguistico d'Ateneo;
 - c) presentazione di un attestato di frequenza e profitto del corso di lingua inglese, rilasciato da uno dei seguenti Enti certificatori: Cambridge ESOL, IELTS, TOEFL, TRINITY, PEARSON (PT-Academic).
2. La presentazione di certificati/attestati diversi da quelli indicati al comma 1 non garantirà il riconoscimento automatico dei crediti previsti per le Conoscenze linguistiche. I CFU saranno riconosciuti previo accertamento da parte del CLA dell'equivalenza dei certificati/attestati prodotti a quelli indicati.
3. L'istanza di riconoscimento dei crediti per le Conoscenze linguistiche deve essere presentata entro tre anni dal conseguimento del certificato/attestato.

Art. 21

Verifiche del profitto

1. Per ciascun insegnamento è previsto un esame di profitto alla fine del corso (art. 20, comma 3, RDA). L'esame può consistere in prove orali, compiti scritti, relazioni scritte o orali sull'attività svolta, test con domande a risposta aperta o a scelta multipla. Per gli insegnamenti articolati in moduli, l'esame di profitto è unico (art. 22, comma 4, RDA). La valutazione finale è espressa con voto in trentesimi. Le modalità di svolgimento dell'esame di profitto sono pubblicizzate, prima dell'inizio dell'anno accademico, nelle pagine dedicate ai programmi degli insegnamenti (syllabus) del sito del CdS. Per gli studenti frequentanti possono essere previste «prove in itinere» (v. art. 19, comma 2, RD-CdS), comprese nella programmazione oraria del corso.
2. Per le Conoscenze linguistiche e per le Abilità informatiche è prevista l'attribuzione di un'idoneità.
3. Per le "Attività formative a scelta dello studente" sono previste specifiche forme di verifica finale del profitto, diverse dal superamento di un esame. Esse sono specificate nel syllabus di ciascuna attività approvata dal Consiglio e pubblicata nelle pagine del sito del CdS dedicate alle "Attività formative a scelta dello studente".
4. Ai sensi dell'art. 22, comma 5, RDA "non è consentita la ripetizione, con eventuale modifica della valutazione relativa, di un esame già superato".
5. La possibilità di sostituire esami opzionali già sostenuti con altri esami opzionali potrà riguardare un massimo di due esami, compresi quelli di settore, da scegliersi tra gli esami riportati alla voce "Altri insegnamenti" del Piano di studi.
6. La possibilità di cui al comma 5 è esclusa per gli esami sostenuti presso le Università ospitanti durante i soggiorni Erasmus.

Art. 22

Periodo di studio all'estero

1. Gli studenti del CdS sono ammessi ai programmi di mobilità internazionale dell'Università di Cagliari. È possibile partecipare più volte alle attività Erasmus per un massimo di 24 mesi durante gli anni di frequenza del CdS. La mobilità per lo studio può durare uno o due semestri, quella per la ricerca per la tesi è normalmente di tre mesi. È anche possibile svolgere attività mista di ricerca e di studio.

Regolamento didattico del Corso di studio di Giurisprudenza

2. L'elenco degli accordi Erasmus e le informazioni sui bandi e sulle selezioni sono pubblicati sul sito dell'ufficio Ismoka (https://www.unica.it/unica/it/ateneo_s04_ss11.page).
3. Le modalità di iscrizione presso l'Università straniera e le altre attività connesse, compreso l'accertamento del livello di conoscenza della lingua straniera, sono determinate dall'ufficio di cui al comma 2.
4. L'attività didattica da svolgere all'estero deve essere concordata con il CdS, attraverso la Commissione per l'internazionalizzazione della Facoltà di SEGP, nella composizione specifica per i corsi afferenti al Dipartimento di Giurisprudenza (https://www.unica.it/unica/it/crs_1_31_comm_intern.page).

Art. 23 Orientamento e tutorato

1. Il CdS partecipa alle attività di orientamento in ingresso promosse e organizzate dall'Università (art. 28 RDA) e dalla Facoltà di afferenza.
2. Il CdS svolge attività di orientamento e supporto agli studenti lungo i cinque anni del percorso di studio, tramite propri tutor d'anno (https://www.unica.it/unica/it/crs_1_31_docenti_tutor.page).
2. Il Consiglio cura l'orientamento anche tramite:
 - a) un docente di riferimento per la valutazione della coerenza degli insegnamenti attivati in Ateneo con gli obiettivi formativi del CdS;
 - b) un docente di riferimento per le "Attività formative a scelta dello studente";
 - c) un docente di riferimento per i tirocini curricolari.
3. Il CdS si avvale inoltre della collaborazione del docente di riferimento del Dipartimento di Giurisprudenza per l'inclusione e la disabilità.
4. L'elenco dei referenti è consultabile al seguente link https://www.unica.it/unica/it/crs_1_31_referent.page

Art. 24 Prova finale

1. Lo studente è ammesso a sostenere la prova finale dopo aver superato tutte le verifiche delle attività didattiche incluse nel Piano di studi e maturato i relativi CFU. La prova finale consiste nella preparazione di un elaborato scritto (tesi di laurea) in una materia scelta tra gli insegnamenti del CdS, previo parere favorevole del docente titolare dell'insegnamento prescelto. Nell'elaborato lo studente deve dimostrare rigore metodologico, piena padronanza degli argomenti e dei temi affrontati, nonché capacità espositive adeguate all'attività del giurista nel campo delle professioni legali e dello studio scientifico del diritto.
2. L'elaborato finale è redatto in lingua italiana, ovvero in un'altra lingua su proposta del docente relatore, sentito il Coordinatore del Corso;
3. Il punteggio per la prova finale tiene conto del merito della tesi di laurea e può variare da 1 a 7 punti, in base alle seguenti valutazioni:
 - sufficiente: da 1 a 3 punti
 - media: da 4 a 5 punti
 - buona: da 5 a 6 punti
 - ottima: da 6 a 7 punti.
4. Il punteggio per il merito della tesi può superare eccezionalmente i 7 punti, e arrivare a un massimo di 9 punti, su proposta del docente relatore, previo deposito della tesi presso il competente ufficio della Facoltà, da effettuarsi almeno venti giorni prima della data fissata per le lauree. Il deposito deve essere accompagnato da un'analitica e motivata lettera di presentazione del docente relatore nella quale si dia

Regolamento didattico del Corso di studio di Giurisprudenza

conto dell'eccellenza del lavoro. La proposta del relatore deve essere condivisa e confermata entro i dieci giorni successivi da un docente individuato dal Coordinatore del CdS tra i docenti della materia o, in mancanza, tra i docenti delle materie appartenenti allo stesso macrosettore. Almeno una settimana prima dalla data fissata per le lauree, il competente ufficio della Facoltà comunica ai docenti del CdS l'avvenuto deposito della tesi, allegando copia della lettera di presentazione del docente relatore e del giudizio espresso dal docente individuato dal Coordinatore.

5. Il punteggio per la prova finale tiene conto inoltre della durata della carriera dello studente. In sede di laurea sono previste le seguenti premialità:

- 3 punti per la laurea regolare in corso (5 anni);
- 1 punto per la laurea entro il mese di luglio del primo anno fuori corso.

Nel calcolo della durata del Corso, ai fini dell'attribuzione della premialità, non si considera il periodo trascorso all'estero per svolgere programmi di mobilità internazionale dell'Università di Cagliari. Tale regola non si applica ai periodi di tirocinio. In nessun caso il punteggio massimo complessivo per l'esame di laurea può superare gli 11 punti.

6. Per i trasferimenti in ingresso con o senza passaggio di Corso e per i passaggi di Corso, ai fini dell'attribuzione della premialità di cui al comma 5, si terrà conto della data di prima immatricolazione, cioè della data di primo accesso all'Università. Per le abbreviazioni di Corso, si terrà conto della durata effettiva delle diverse carriere universitarie.

7. Ove lo studente sia iscritto a tempo parziale, la durata del Corso è calcolata nella misura del doppio della durata normale del CdS, secondo quanto disposto dall'art. 27 RDA.

8. La lode non costituisce punteggio aggiuntivo, ma è espressione del particolare merito della tesi. Essa è attribuita con giudizio unanime dei membri della Commissione di laurea, su proposta del docente relatore.

Art. 25

Valutazione delle attività didattiche

1. L'attività didattica svolta nell'ambito del CdS è sottoposta con frequenza periodica alla valutazione degli studenti. In particolare, sono oggetto di valutazione:

- a) il rapporto tra crediti e carico di studio e l'adeguatezza del materiale didattico di ciascun insegnamento;
- b) la docenza nel suo complesso;
- c) l'interesse per la disciplina e la soddisfazione rispetto al docente.

3. Il CdS e la Commissione didattica del CdS monitorano costantemente la qualità della didattica e dell'offerta formativa, tenendo conto delle opinioni degli studenti, pubblicate nel sito del CdS (https://www.unica.it/unica/it/crs_1_31_48.page).

Art. 26

Assicurazione della qualità

1. Il CdS è soggetto alle procedure di Assicurazione della Qualità stabilite dall'ANVUR.
2. Il Consiglio di Corso valuta la qualità delle attività svolte, avvalendosi dei dati provenienti dal sistema di monitoraggio dell'Ateneo, per verificare il raggiungimento degli obiettivi prefissati e garantire l'efficacia complessiva della didattica erogata.
3. Ai fini indicati al comma precedente il CdS si avvale del Referente della Qualità e della CAV.

Regolamento didattico del Corso di studio
di Giurisprudenza

Art. 27

Trasparenza e modalità di trasmissione delle informazioni agli studenti

1. Tutte le informazioni relative al CdS, ai suoi organi (artt. 2-4 RD-CdS), ai docenti, alla didattica, al sistema di assicurazione della qualità e quelle relative ai rappresentanti degli studenti sono pubblicate sul sito del CdS (https://www.unica.it/unica/it/crs_1_31.page).
2. Ulteriori informazioni sono rese dalla Segreteria didattica e/o dalla Segreteria studenti dei Corsi Giuridici.

Art. 28

Diploma Supplement

L'Università rilascia, su richiesta degli interessati, un documento bilingue integrativo del titolo di studio ufficiale (https://www.unica.it/unica/it/studenti_s08_ss11.page). Nel Diploma Supplement ("Supplemento al Diploma") sono riportate le principali informazioni relative agli studi compiuti per il conseguimento del titolo.

Art. 29

Norme finali e transitorie

Per quanto non espressamente previsto dal presente RD-CdS si rinvia alla normativa vigente.